

POLIZZA DI ASSICURAZIONE



SecureBox Protection

Premium

Polizza collettiva Perdite Pecuniarie

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 9/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Contratto di Assicurazione Rami Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: SecureBox Protection

Data ultimo aggiornamento: 09.2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

SecureBox Protection è una polizza Rami Danni dedicata esclusivamente a imprenditori, professionisti e commercianti che abbiamo sottoscritto un Contratto di Servizio con INFOSECBOX e che accedono, con costi a carico di quest'ultima, ad una copertura assicurativa, per la durata di un anno, a ulteriore tutela del proprio patrimonio aziendale a seguito di un Attacco Informatico durante l'esercizio della propria attività.



Che cosa è assicurato?

Le Prestazioni assicurate, per una massimale complessivo di € 50.000,00, sono:

✓ SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

- A. Garanzia Rimborso spese di ripristino dati e sistema informatico
- B. Garanzia Rimborso spese da violazione privacy e dati aziendali
- C. Garanzia Minaccia da estorsione Cyber



Che cosa non è assicurato?

X

L'Assicurazione è prestata in forma "Discovery basis", ossia sono coperti i Sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Esclusioni di garanzia:

1. spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e del Sistema Informatico;
2. danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing Provider;
3. danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato;
4. danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; Multe o Sanzioni di qualsiasi natura;
5. ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber.



Ci sono limiti di copertura?

! Assicurabilità limitata ad Enti con fatturato annuo (anno precedente alla stipula della polizza) non superiore a € 50.000.000,00.

Assumibilità esclusa per: enti pubblici, salvo i Comuni con meno di 50 dipendenti, partiti politici, associazioni sindacali, banche, intermediari finanziari in genere, società di trasporto passeggeri, società di servizi contabili e fiscali, CAF, patronati, società di revisione, cliniche e strutture sanitarie private (salvo RSA), società di servizi informatici, consumatori. Sotto-limite di indennizzo di € 25.000,00 per:

- Garanzia Rimborso spese da violazione privacy e dati aziendali;
- Garanzia estorsione cyber.



Dove vale la copertura?

Garanzie **Perdite Pecuniarie**: l'Assicurazione vale per gli eventi dannosi avvenuti nelle sedi dell'attività svolta dall'Assicurato situate nell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando il Contraente sottoscrive il contratto ha l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..



Quanto e come devo pagare?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato secondo i termini pattuiti tra il Contraente e l'Assicuratore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata annuale e cessa alla scadenza, senza tacito rinnovo.

Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato per tutta la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Le garanzie **Perdite Pecuniarie** sono prestate in forma "Discovery basis", ossia sono coperti i sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Disdetta non prevista.

Contratto di Assicurazione Rami Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: SecureBox Protection

Data ultimo aggiornamento: 02.2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

L'Assicuratore indennizza i Danni derivanti dagli eventi sotto riportati, nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 50.000,00 (CINQUANTAMILA), da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.

A. GARANZIA RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO

L'Assicuratore, a seguito di un Danno causato da un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- stabilire e documentare le cause;
- contenere il Danno;
- decontaminare il Sistema Informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;
- ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema Informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco Informatico.

Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell'emergenza nell'immediatezza del Sinistro.

B. GARANZIA SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

L'Assicuratore, a seguito di un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento Assicurato;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei Dati Personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di Dati Personali;
- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di consulenti ed esperti e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza.

C. GARANZIA ESTORSIONE CYBER

L'Assicuratore sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per investigare e far fronte ad una Minaccia di Estorsione Cyber.

Rimane escluso dalla Garanzia l'ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per far cessare una Minaccia di Estorsione Cyber.

Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell'emergenza nell'immediatezza del Sinistro.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le Garanzie sono escluse nei seguenti casi:

- danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing Provider;
- danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell'Assicurato;
- danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti); danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi;
- l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, dovuta all'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico;
- l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, causata da un System Failure;
- interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognature, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato;
- interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica; l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
- conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione;
- danni derivanti dall'interruzione dell'attività a seguito dell'interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici;
- danni a terzi derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'Assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il Sistema Informatico con le seguenti precauzioni:

- blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
- protezione con sistemi di crittazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato;
- configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

Le Garanzie sono infine escluse se, al momento del Sinistro, non sono soddisfatte le "Condizioni di operatività della Garanzia" di cui alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Limite di Indennizzo e Franchigia

L'indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00.



A chi è rivolto questo prodotto

SecureBox Protection è una polizza Rami Danni dedicata esclusivamente a imprenditori, professionisti e commercianti che abbiamo sottoscritto un Contratto di Servizio con un Rivenditore Autorizzato di INFOSECBOX,



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente, del 20%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
-------------------------------------	---

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



Sommario

GLOSSARIO.....	2
DEFINIZIONI	2
Definizioni specifiche.....	5
PREMESSA.....	6
NORME DI CARATTERE GENERALE	7
Art. 1 - Condizioni di operatività delle Garanzie	7
Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio.....	7
Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso	7
Art. 4 - Aggravamento del Rischio	7
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione.....	8
Art. 6 - Forma delle comunicazioni.....	8
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	8
Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato	8
Art. 9 - Validità territoriale	8
Art. 10 - Prova	8
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione	8
Art. 12 - Oneri fiscali	8
Art. 13 - Altre assicurazioni.....	8
Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno	8
Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore.....	9
Art. 16 - Surrogazione	9
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	9
Art. 18 - Legge applicabile.....	9
Art. 19 - Termine di Prescrizione	9
Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge	9
Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione.....	9
A. GARANZIA RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO	9
B. GARANZIA SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI	10
C. GARANZIA ESTORSIONE CYBER	10
Art. 22 - Limiti di Indennizzo.....	10
Art. 23 - Esclusioni.....	10
Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro	11
Art. 25 - Procedura per la valutazione del Danno	12
Art. 26 - Mandato ai periti	12
Art. 27 - Pagamento dell'Indennizzo	13
CONTATTI UTILI.....	13
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Anno assicurativo

Periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assicurato

La persona fisica o giuridica, identificata da Partita IVA, il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione/Polizza

Il presente contratto di assicurazione.

Attività

L'attività aziendale svolta dal Contraente, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Broker

YOLO S.r.l., Via della Moscova, 12, 20121 Milano, Iscrizione RUI.; B000574406, che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.

Capitale Assicurato

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Certificato di Polizza

Il documento che prova la stipula dell'Assicurazione.

Contraente

INFOSECBOX SRL, Via Malchi, 7, 22063 Cantù (CO), P.IVA 04217610130, quale soggetto mandatario di INFOSECBOX SAGL, Corso Elvezia 25, Lugano 6900, CHE-477.877.589, che stipula l'Assicurazione a favore dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

DEFINIZIONI

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto sottoscritto dall'Assicurato per l'acquisto della soluzione SecureBox (Dispositivo SecureBox e Servizio SOC correlato). Tale contratto è stipulato dall'Assicurato con un Rivenditore Autorizzato di INFOSECBOX.

INFOSECBOX

INFOSECBOX SRL, Via Malchi, 7, 22063 Cantù (CO), P.IVA 04217610130, quale soggetto mandatario di INFOSECBOX SAGL, Corso Elvezia 25, Lugano 6900, CHE-477.877.589, che realizza e distribuisce prodotti e servizi di cyber security.

**Data di Decorrenza**

Il momento da cui decorre l'Assicurazione.

Dipendenti del Comune

Tutti i dipendenti, il Segretario Comunale, personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, con esclusione dei volontari.

Dispositivo SecureBox

Dispositivo di cyber security realizzato da INFOSECBOX basato su sviluppi proprietari ed integrazioni di prodotti di mercato.

Fatturato

Importo complessivo degli affari, inerente all'attività assicurata, realizzato nell'esercizio che precede la Data di Decorrenza e che è indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

Franchigia

L'importo da dedurre dal Danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013

Parte

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore e il Contraente o Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato nel Certificato di Polizza.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Rivenditore Autorizzato**

Il soggetto autorizzato da INFOSECBOX al collocamento distributivo sul mercato della soluzione SecureBox.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Servizio SOC (Security Operation Center)

Servizio di monitoraggio e risposta su incidenti di cyber security fornito da CyberSec Services S.r.l., quale sub-fornitore di INFOSECBOX SRL, correlato alla presenza di un Dispositivo SecureBox.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) che regola l'Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soluzione SecureBox

Combinazione del Dispositivo SecureBox e del Servizio SOC correlato, da intendersi forniti e operanti contestualmente.

Definizioni specifiche

Attacco Informatico

Un Atto Doloso (compresi di casi di Minaccia di Estorsione Cyber) o Malware, contro il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Danno

Alterazione, cancellazione o danneggiamento di Dati quali, ad esempio, Dati Aziendali o Dati Personali, presenti nel Sistema Informatico dell'Assicurato.

Dati

Qualsiasi informazione digitale - che non sia direttamente disponibile al pubblico o che non sia di pubblico dominio - presente nel Sistema Informatico dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

Dati aziendali

Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Dati personali

Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Evento assicurato

Qualsiasi Attacco Informatico o Minaccia di Estorsione Cyber.

Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un Outsourcing Provider.

Internet Service

Insieme dei Servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:



- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del Servizio e dell’Hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- fornitori di Servizi DNS;
- altri fornitori di Servizi, apparecchiature e Infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema Informatico dell’Assicurato.

Minaccia di Estorsione Cyber

Qualsiasi richiesta illegale di denaro da parte di un Terzo, accompagnata dalla minaccia di:

1. bloccare il Sistema Informatico dell’Assicurato al fine di interromperne l’attività;
2. corrompere, danneggiare, distruggere, divulgare o appropriarsi dei dati contenuti nel Sistema Informatico dell’Assicurato;
3. compromettere il sito web dell’Assicurato;
4. rifiutare la restituzione dei dati sottratti al Sistema Informatico dell’Assicurato;
5. impedire l’accesso autorizzato al Sistema Informatico dell’Assicurato attraverso l’uso di strumenti elettronici.

Outsourcing Provider

Qualunque Terzo che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l’Assicurato; non sono considerati Outsourcing Provider i soggetti che forniscono Internet Service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Riscatto

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione ad una Minaccia di estorsione Cyber.

Sanzioni/Multe

La sanzione pecuniaria prevista per la violazione di una norma pubblica.

Sistema Informatico

L’Hardware, l’Infrastruttura, il software o quant’altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

System Failure

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del sistema informatico dell’Assicurato.

PREMESSA

SecureBox Protection è una polizza Rami Danni dedicata esclusivamente a imprenditori, professionisti e commercianti che abbiamo sottoscritto un Contratto di Servizio con un Rivenditore Autorizzato di INFOSECBOX e che accedono, con



costi a carico di quest'ultima, ad una copertura assicurativa, per la durata di un anno, a ulteriore tutela del proprio patrimonio aziendale a seguito di un Attacco Informatico durante l'esercizio della propria attività.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Certificato di Polizza ed è prestata per i Capitali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate nel Certificato di Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Condizioni di operatività delle Garanzia

L'Assicurazione è operante a condizioni che l'Assicurato:

1. abbia in corso un Contratto di Servizio relativo alla Soluzione SecureBox;
2. utilizzi anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati;
3. abbia gli "internet access points" della rete adeguatamente protetti da firewall;
4. effettui regolari backups;
5. adotti linee guida per la gestione delle password;
6. gestisca gli aggiornamenti del Sistema e degli applicativi con le relative "patch" di sicurezza;
7. non abbia un Fatturato, nell'anno precedente alla Data di Decorrenza, superiore a € 50.000.000;
8. non appartenga ad una delle seguenti categorie:
 1. enti pubblici (salvo il caso di Comuni con meno di 50 Dipendenti);
 2. partiti politici, associazioni sindacali;
 3. banche, intermediari finanziari in genere;
 4. società di trasporto passeggeri;
 5. società di servizi contabili e fiscali, CAF, patronati, società di revisione;
 6. cliniche e strutture sanitarie private (salvo RSA);
 7. Società di servizi informatici;
 8. consumatori.

Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio

L'Assicurazione ha durata annuale e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

L'Assicurazione ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio è stato pagato; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Il contratto di assicurazione prevede la corresponsione di un Premio unico ed anticipato per la durata annuale dell'Assicurazione.

Art. 3 - Contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza - Recesso

Fermo il disposto dell'Art. 2, qualora il contratto di assicurazione sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto di assicurazione.

Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio.

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio imponible, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Art. 4 - Aggravamento del Rischio



L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di Recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 8 - Riduzione del Capitale Assicurato

In caso di Sinistro, il Capitale Assicurato si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Durata dell'Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto di assicurazione, si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 9 - Validità territoriale

La presente Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza / sede legale in Italia.

L'Assicurazione è prestata per gli eventi avvenuti nelle sedi dell'Attività svolta dall'Assicurato situate nell'Unione Europea.

Art. 10 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dall'Assicurazione

Gli obblighi derivanti dall'Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa i premi sono soggetti ad imposta del 21,25% (Ramo Perdite Pecuniarie).

Art. 13 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 14 - Esagerazione dolosa del Danno



L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno modifica le tracce ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 15 - Limite massimo di esposizione dell'Assicuratore

A nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato.

Art. 16 - Surrogazione

Per quanto oggetto di Indennizzo, l'Assicuratore resta surrogato nei diritti / azioni dell'Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi.

L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 18 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 19 - Termine di Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 20 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore indennizza i Danni derivanti dagli eventi sotto riportati, nei limiti di un unico Capitale Assicurato di € 50.000,00 (CINQUANTAMILA), da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.

L'Assicurazione è prestata in forma "Discovery basis", ossia sono coperti i Sinistri scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

L'Indennizzo viene riconosciuto al netto di una Franchigia per Sinistro di € 1.000,00.

A. GARANZIA RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO

L'Assicuratore, a seguito di un Danno causato da un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- stabilire e documentare le cause;
- contenere il Danno;
- decontaminare il Sistema Informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;
- ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema Informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco Informatico.

Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell'emergenza nell'immediatezza del Sinistro.



B. GARANZIA SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

L'Assicuratore, a seguito di un Attacco Informatico, sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento Assicurato;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei Dati Personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di Dati Personali;
- i servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di consulenti ed esperti e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza.

La Garanzia è prestata con un sotto-limite di Indennizzo di € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA), da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.

C. GARANZIA ESTORSIONE CYBER

L'Assicuratore sostiene le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per investigare e far fronte ad una Minaccia di Estorsione Cyber.

Rimane escluso dalla Garanzia l'ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per far cessare una Minaccia di Estorsione Cyber.

Sono altresì compresi i servizi relativi alla gestione dell'emergenza nell'immediatezza del Sinistro.

La Garanzia è prestata con un sotto-limite di Indennizzo di € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA), da intendersi quale massima esposizione cumulata e complessiva dell'Assicuratore per Anno Assicurativo.

Art. 22 - Limiti di Indennizzo

Per ogni disgiunta Garanzia di cui all'art. 21, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del Danno indennizzabile, con il minimo di € 1.000,00.

Art. 23 - Esclusioni

Le Garanzie di cui all'art. 21 sono escluse nei seguenti casi:

1. spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema Informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e del Sistema Informatico;
2. danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet Service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra Infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing Provider;
3. danni derivanti da qualsiasi Danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema Informatico, da qualunque causa determinato;
4. danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del Sistema Informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
5. Multe o Sanzioni di qualsiasi natura;
6. ammontare di eventuali Riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Minaccia di Estorsione Cyber;
7. danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;



8. danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing Provider;
9. danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema Informatico dell'Assicurato;
10. danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti);
11. danni relativi a servizi che un Outsourcing Provider ha appaltato a Terzi;
12. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, dovuta all'indisponibilità del Sistema Informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico;
13. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, causata da un System Failure;
14. interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici derivante da qualsiasi interruzione, comunque causata, della fornitura di energia elettrica, gas, acqua, fognature, internet, delle telecomunicazioni o dei servizi satellitari che non siano sotto il controllo operativo dell'Assicurato;
15. interruzione dell'attività dei Sistemi Informatici disposto da Pubblica Autorità, quali la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, o l'interruzione dei Sistemi Informatici dell'Assicurato per ordine di una qualsiasi autorità governativa o pubblica;
16. l'importo illegalmente sottratto all'Assicurato tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato;
17. conoscenza pregressa, intendendo con ciò qualsiasi tipo di Attacco Informatico di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Durata dell'Assicurazione;
18. guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
19. danni causati direttamente o indirettamente ovvero risultanti o derivanti da reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, a prescindere da qualsiasi altra concausa di sinistro, concomitante o in altra sequenza;
20. danni derivanti dall'interruzione dell'attività a seguito dell'interruzione della fornitura e/o consegna di beni e servizi non informatici;
21. danni a terzi derivanti da Responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'Assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il Sistema Informatico con le seguenti precauzioni:

- blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
- protezione con sistemi di crittazione dei Dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato;
- configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

Le Garanzie sono infine escluse se, al momento del Sinistro, non sono soddisfatte le "Condizioni di operatività della Garanzia" di cui all'art. 1.

Art. 24 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

1. adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento Assicurato;



2. **avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'art. 1913 c.c., inviando la denuncia del Sinistro:**
 - **per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia**
 - **per e-mail: claims@netinsurance.it**
 - **per fax: +39 06 97625707**
3. **presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i fatti di rilevanza penale; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore.**

L'Assicurato deve altresì:

- **fornire prova dell'Evento Assicurato che ha dato luogo al Sinistro e delle spese sostenute;**
- **fornire prova delle "Condizioni di operatività della Garanzia" di cui all' Art. 1;**
- **fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;**
- **conservare e mettere a disposizione dell'Assicuratore l'hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento Assicurato;**
- **rispettare tutte le raccomandazioni fatte dall'Assicuratore;**
- **fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro.**

Se l'Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1, 2 e 3 può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1 sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 26 - Mandato ai periti

I periti devono:

- a) **indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;**
- b) **verificare che siano soddisfatte le "Condizioni di Operatività della Garanzia" di cui all' Art. 1;**
- c) **verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'Art. 24 – "Obblighi in caso di Sinistro";**
- d) **procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.**

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 25 - "Procedura per la valutazione del



Danno", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 27 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

- posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia
- e-mail: claims@netinsurance.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- e-mail: wecare@netinsurance.it
- sito: www.netinsurance.it/wecare
- fax + 39 06 97625707
- Numero Verde: 800 1809 95 (Contact Center) dal lunedì al venerdì (8:00 - 18:00)

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

- fax +39 06 89326570
- pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016**

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti

dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo

responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it